

N. R.G. 6042/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Manuela FARINI

PRESIDENTE

dr.ssa Garbiella ZANON

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

(A)

DA

), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to l_

), con domicilio eletto presso il suo studio in _____

via _____ n. _____ in

forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

(B)

CONTRO

_____ L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____,

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti _____

e F_____ con domicilio

eletto presso lo studio di quest'ultima in _____

), in forza di procura a margine

della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

(C)

E CON L'INTERVENTO DI

_____ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti _____

_____ con



domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in _____, in forza di mandato in calce alla comparsa di intervento;

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, dichiararsi l'invalidità (annullabilità) *ex art. 2479 ter cc*, con ogni conseguente effetto, delle deliberazioni dell'assemblea di (B) n data 8.5.2013 e ciò per i motivi esposti al punto 7 lett. a), b) e c) dell'atto di citazione. Spese di lite e compensi rifusi. Sentenza esecutiva. In via istruttoria, come da memoria *ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc*".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'azione promossa da parte attrice avente ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare adottata dai soci della (B) l in data 8.5.2013 per carenza di interesse ad agire. Ritenere e dichiarare inammissibile l'intervento spiegato dalla (C) spa e, conseguentemente, disporre l'estromissione della suddetta società dal presente giudizio nonché in subordine rigettarlo nel merito. In via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande tutte proposte dalla dott.ssa (A) formulate nei confronti della società (B) srl siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, oltre che sformite di qualsiasi prova. Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della delibera assembleare della società (B) n data 8.5.2013 e conseguentemente le operazioni societarie poste in essere dall'amministratore unico. In via ulteriore, con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio".

CONCLUSIONI DELLA TERZA INTERVENUTA:


"Ammettersi l'intervento di (C) spa nel presente giudizio. Accogliersi le domande formulate dalla dr.ssa (A) e, per l'effetto, annullarsi le deliberazioni dell'assemblea di (B) in data 8.5.2013, con ogni conseguente effetto. Con vittoria di spese e competenze di causa".



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 31.7.2013, (A) _____, professandosi socia di (B) srl per il 25 % del capitale, unitamente al fratello _____ titolare del 50,25 % delle partecipazioni, e a certa (C) e spa, titolare del rimanente 24,75 % del capitale, ha impugnato le delibere assembleari prese in data 8.5.2013 con cui i soci presenti, esprimendo voto contrario l'attrice ed in assenza di (C) hanno approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, hanno deciso di coprire integralmente la perdita subita di euro



74.626,00.= mediante l'utilizzo della riserva straordinaria, nonché hanno respinto la proposta formulata dalla medesima attrice di deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ~~_____~~

In primo luogo,  ha rilevato l'annullabilità delle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio e di destinazione della riserva per coprire la perdita ai sensi dell'art. 2479 *ter* comma 2 cc, osservando che l'art. 2478 *bis* comma 1 cc, prevederebbe che il bilancio debba essere presentato ai soci per la sua approvazione entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva possibilità di maggiore termine, secondo quanto previsto dall'art. 2364 cc, essendo sanzionato come illecito amministrativo l'omessa convocazione nei tempi prescritti. Inoltre, l'attrice ha rammentato come, sempre l'art. 2478 *bis* comma 1 cc, mediante richiamo alla disciplina prevista dall'art. 2429 comma 3 cc, relativa alle società per azioni, prevederebbe l'obbligo di deposito del bilancio e dei relativi allegati presso la sede sociale durante i quindici giorni precedenti l'assemblea. A detta dell'attrice, detti precetti sarebbero stati violati, posto che l'amministratore unico, dopo avere convocato, con avviso del 19.4.2013, l'assemblea del 30.4.2013, in prima convocazione, e dell'8.5.2013, in seconda, avrebbe annullato l'originaria convocazione, indicando la nuova ed unica convocazione dell'8.5.2013, con comunicazione del 23.4.2013, posto che alla data del 19.4.2013 il progetto di bilancio non sarebbe stato ancora disponibile presso la sede sociale, cosicché la necessitata nuova convocazione avrebbe comportato il superamento del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, senza giustificazione rinvenibile in particolari esigenze di struttura ed oggetto della società. Inoltre, detto ritardo avrebbe determinato anche la violazione dell'obbligo di deposito del bilancio e dei documenti allegati per i quindici giorni precedenti l'assemblea, disposizione posta a presidio dell'interesse del socio all'informazione preventiva sul contenuto del bilancio medesimo, avendo potuto l'attrice accedere unicamente, e solo al momento dell'assemblea dell'8.5.2013, ad una bozza di documento senza data e firma.

Quale secondo motivo di censura delle deliberazioni di bilancio,  ha allegato l'annullabilità di dette decisioni ai sensi dell'art. 2479 *ter* comma 1 cc, osservando che il comma 5 della medesima norma prevederebbe il diritto inderogabile del socio a partecipare all'assemblea al fine di esprimere il proprio voto, diritto violato in quanto nella fase di apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di ammettere alla partecipazione certo ~~_____~~ che sarebbe intervenuto quale procuratore della società  spa, nonostante che quest'ultimo avesse presentato copia autentica della relativa procura notarile, non trovando applicazione ad essa le limitazioni legislative e statutarie proprie della



semplice delega di voto ed essendo irrilevante, nella prospettata annullabilità, l'influenza rispetto alla formazione del voto della partecipazione del socio estromesso.

Infine, l'attrice ha impugnato la delibera che ha respinto la proposta di azione di responsabilità verso l'amministratore, a norma dell'art. 2479 *ter* comma 2 cc, e in solido del socio di maggioranza. A detta dell'impugnante la delibera sarebbe stata presa in conflitto di interesse dello stesso socio di maggioranza che non avrebbe potuto partecipare alla votazione essendo la proposta rivolta anche nei suoi confronti. Inoltre, a detta dell'attrice, votando illegittimamente, avrebbe impedito l'approvazione dell'azione di responsabilità verso lo stesso amministratore.

Costituendosi in giudizio, (B) srl ha resistito alle domande proposte.

Quanto al primo motivo di impugnazione, la società ha rilevato come, in realtà, il termine di convocazione previsto dall'art. 2364 cc sarebbe stato rispettato in considerazione del fatto che la prima convocazione sarebbe stata del 19.4.2013 e che non sarebbe mutata la data dell'assemblea dell'8.5.2013, una volta annullata la prima convocazione con la seconda del 23.4.2013. In ogni caso, (B) ha osservato che il mancato rispetto del termine di centoventi giorni darebbe luogo alla mera irregolarità e non all'annullabilità delle delibere di bilancio prese. In riferimento all'omesso deposito della copia del progetto di bilancio, la convenuta ha affermato che essa sarebbe rimasta nella disponibilità dei soci presso la sede per tutto il tempo previsto dalla legge, risultando, inoltre, che nel corso dell'assemblea gli argomenti all'ordine del giorno sarebbero stati sviscerati dall'amministratore, anche a seguito degli interventi, tutti verbalizzati, dei soci, ivi compresa l'attrice, nonché avendo il presidente illustrato il fascicolo del bilancio, essendosi potuto esercitare il diritto di voto in piena informazione e dovendo provare l'impugnante il concreto nesso tra il mancato o ritardato accesso agli atti sociali ed il contenuto della delibera.

(B) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in riferimento all'impugnazione per difetto di partecipazione della socia (C) spa, non potendo (A) far valere il diritto di partecipazione che non le competerebbe. Inoltre, la convenuta ha affermato che del tutto legittimamente sarebbe stata esclusa la partecipazione del procuratore rammentato, posto che le norme statutarie prevederebbero la possibilità di intervento da parte di rappresentante solo se detto rappresentante a sua volta sia socio, spettando al Presidente dell'assemblea accertare la validità delle deleghe.

(B) Quanto al motivo di impugnazione della delibera di diniego dell'azione di responsabilità, (B) r, chiarito come l'azione di responsabilità verso il socio di maggioranza non si sarebbe potuta adottare in quanto estranea all'adozione di qualsivoglia scelta gestionale e amministrativa, ha



escluso il conflitto di interesse del socio di maggioranza votante contro l'azione di responsabilità verso l'amministratore, rammentando che legittimato all'azione *ex art.* 2497 comma 7 c sarebbe unicamente il creditore sociale. Inoltre, parte convenuta ha negato che, ai sensi dell'art. 2479 *ter cc*, la delibera abbia potuto arrecare danno alla società.

In corso di causa, con atto depositato l'8.11.2013, ha svolto intervento l'altra socia di minoranza **C** spa la quale, facendo propri i motivi già spesi dall'attrice, ha chiesto l'accoglimento delle domande introdotte da **A** gi. **B** srl ha eccepito l'inammissibilità di detto intervento adesivo dipendente, avendo onere l'intervenitrice di impugnare tempestivamente le deliberazioni oggetto di lite.


La questione inerente l'ammissibilità della partecipazione al giudizio di **C** spa appare superata in quanto è emerso come pacificamente la società, già titolare in via fiduciaria delle partecipazioni in **B** srl per conto dell'attrice **A** - ha provveduto in corso di causa a ritrasferire dette partecipazioni alla stessa, con la conseguenza che **C** e ha perso la legittimazione e l'interesse ad ottenere, quale socia, la tutela demolitoria delle delibere assembleari impuginate per annullamento, pur dovendosi ammettere, in termini generali, che originariamente sussisteva in capo ad essa l'interesse a svolgere il contestato intervento.


Infatti, non può escludersi la possibilità da parte del socio non impugnante di intervenire in via adesiva nel giudizio di impugnazione della delibera societaria introdotto da altro socio. L'interesse che giustifica detto intervento adesivo rispetto alle domande dell'impugnante si giustifica nel fatto che l'interventore è comunque socio e, quindi, avente specifico interesse a che la delibera sociale possa essere rimossa (così giustificandosi l'intervento adesivo rispetto alle domande dell'attore), ovvero possa essere mantenuta (giustificandosi l'intervento adesivo alle difese della società convenuta). Ciò che non appare ammissibile è l'intervento di natura litisconsortile, ove il socio, pur legittimato all'azione di impugnazione, svolga intervento nel giudizio pendente onde far valere motivi di invalidità (*rectius* di annullabilità) diversi, ove il potere impugnatorio sia decaduto per decorrenza dei termini di legge.

Ciò chiarito e venendo al merito delle domande attoree, la prima censura mossa alle delibere di bilancio deve essere rigettata. **A** gi afferma che la decisione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio 2012 deve essere annullata in quanto presa in violazione dell'art. 2478 *bis cc*, non essendo stato il bilancio presentato ai soci entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se è pur vero che detto bilancio è stato presentato all'assemblea convocata per l'8.5.2013, essendo decorso alla data del 30.4.2013 il termine di presentazione decorrente dalla chiusura dell'esercizio al





31.12.2012, deve rilevarsi che la violazione del termine in questione non può comportare l'invalidità della deliberazione tardiva di approvazione, integrando essa al più una irregolarità formale. Infatti, il termine imposto dalla legge risponde a finalità di accelerazione, e non di decadenza del potere assembleare, finalità imposte agli amministratori che, ove non rispettino il termine in questione, oltre ad essere sanzionati amministrativamente, potranno essere responsabili per i danni eventualmente arrecati alla società. Il mancato rispetto del termine non può elidere la necessità che l'assemblea sia chiamata alla approvazione del bilancio e possa operare validamente, seppure in ritardo. Diversamente opinando e ritenendo che ogni delibera di approvazione del bilancio, presa in assemblea convocata scaduto il termine in questione, non possa essere validamente adottata farebbe ricadere le conseguenze negative della violazione di un obbligo imposto agli amministratori sulla stessa società ed i soci per l'impossibilità di approvazione tardiva del rendiconto, comunque indispensabile per restituire ordine alla situazione gestionale dell'impresa (Cass. n. 7623/1997 e Trib. Napoli 19.9.2007).


Visto il richiamo operato dall'art. 2478 *bis* comma 1 cc all'art. 2429 cc, deve reputarsi che, anche per l'approvazione del bilancio di società a responsabilità limitata, si deve rispettare il precetto secondo cui il documento contabile debba rimanere depositato in copia nella sede della società, insieme con la relazione degli amministratori, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione, e finché non sia approvato, norma che si intende predisposta al fine di garantire il diritto di informazione. Benché, ove violato detto diritto, non possa parlarsi di nullità della delibera approvativa del bilancio, non integrandosi in questo caso una ipotesi di difetto assoluto di informazione, essendo peraltro pacifico nel caso che occupa che tutti i soci hanno avuto previa comunicazione della convocazione dell'assemblea con il relativo ordine del giorno, deve reputarsi che il mancato rispetto del deposito continuativo del documento di bilancio per il tempo necessario integri una ipotesi di annullabilità della delibera, in quanto certamente adottata con procedimento formativo in violazione delle disposizioni di legge che ineriscono alla corretta formazione della volontà assembleare o decisoria dei soci, annullabilità che deve reputarsi sussistente anche ove il deposito sia comunque avvenuto per tempo inferiore. Nel caso di specie, inoltre, deve evidenziarsi che lo statuto di  srl non prevede deroga al dettato normativo.

Ora, è pacifico che l'assemblea che ha deliberato l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 si è tenuta l'8.4.2013, mentre in atti è acquisita la missiva dell'amministratore unico di  srl che, in data 23.4.2013, comunica ai soci di non essere stato in grado di depositare presso la sede sociale il progetto di bilancio 2012, ai sensi dell'art. 2429 cc, così affermando di trovarsi nella



necessità di annullare la precedente assemblea, prevista in prima convocazione per il giorno 30.4.2013 ed in seconda convocazione per l'8.5.2013, e provvedendo a riconvocare l'assemblea medesima sempre per l'8.5.2013 (vedasi docc. nn. 13, 14 e 15 di fascicolo attoreo). Essendosi tenuta l'assemblea di approvazione in data 8.5.2013, il bilancio sarebbe dovuto rimanere depositato presso la sede della società a partire dal 23.4.2013.

Ora la teste , commercialista di  da svariati anni e presso il cui studio ha sede la convenuta, ha dichiarato di essersi occupata della vicenda relativa alla redazione del progetto di bilancio della società al 31.12.2012, così come ha dichiarato che l'attrice si sarebbe recata, in data 22.4.2013, presso la sede della società chiedendo di avere copia del progetto di bilancio depositato per la sua approvazione assembleare. La teste ha aggiunto di avere provveduto ella stessa a consegnare all'attrice una copia di detto documento. Da quanto dichiarato dalla testimone risulta, dunque, che un documento fosse depositato alla data del 22.4.2013 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dalla legge. Deve notarsi che la testimone ha precisato come detto documento fosse privo di sottoscrizione e di data, cosicché il progetto "non era ancora ufficialmente depositato, mancando la sua sottoscrizione e la relativa data, visto che era difficile ottenere la firma dall'amministratore che in quel periodo non era in sede", circostanza collimante con quanto indicato dall'amministratore nella missiva del 23.4.2013 con cui si comunica la necessità di annullare la convocazione del 30.4.2013 a causa del ritardo nell'acquisizione dei dati ed informazioni necessarie per la determinazione del bilancio medesimo. Tuttavia, detta missiva, lungi dal dare prova che alla data del 23.4.2013 non fosse già presente il deposito del progetto di bilancio, significa solamente la necessità di annullare la prima convocazione assembleare che sarebbe stata tenuta altrimenti senza rispettare il termine di quindici giorni del deposito del documento contabile, ritenendo l'amministratore rispettato detto termine con la convocazione dell'assemblea per l'8.5.2013.



Per quanto detto, risulta che, in effetti, almeno a partire dal 22.4.2013 presso la sede della società fosse depositato un documento contabile di bilancio, seppure privo di sottoscrizione e di data, così come risulta espressamente confermato dalla teste , che detto documento fu quello che venne discusso ed approvato in assemblea.

Ora, non può dirsi che il deposito del bilancio sia omesso ove il documento non presenti la sottoscrizione dell'amministratore o la sua data, posto che la predisposizione di esso, ai fini della sua discussione ed approvazione, necessita solo di essere tempestivamente conosciuto e considerato che detto documento, riferibile all'organo gestorio, diviene atto della società solo con la sua approvazione in sede assembleare. Una volta provato che il progetto di bilancio sia stato predisposto e depositato per il tempo utile precedente all'assemblea e che detto progetto sia quello






successivamente discusso in sede assembleare, non può dirsi integrato il vizio di annullabilità fatto valere in giudizio dall'attrice.

Quanto all'impugnazione motivata in ragione dell'esclusione di _____ dalla partecipazione alla discussione e voto relativi alle delibere di bilancio, socia presentatasi in assemblea a mezzo di procuratore, deve certamente ammettersi che, nel contesto della formazione della volontà sociale, assume posizione cardine il riconoscimento del diritto di ogni socio di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 cc, secondo quanto espressamente statuito dalla medesima norma al comma 5. Impedire al socio di esercitare detto diritto, anche in termini di influenza che esso possa avere sulle decisioni societarie ed indipendentemente dalla eventuale prova di resistenza, inficia la corretta formazione della volontà sociale, di modo che detto impedimento comporterà un vizio per violazione di legge o statuto, ben potendo l'invalidità essere fatta valere con l'azione di annullamento da parte di qualsiasi socio assente o dissenziente, visto l'interesse di ognuno alla corretta formazione della volontà assembleare.

E' pacifico in atti che, a seguito di convocazione,  spa si è presentata all'assemblea per mezzo di certo  procuratore in forza di atto notarile del 15.4.2013 (doc. n. 12 di fascicolo attoreo) e che la partecipazione è stata negata in forza dell'art. 14 dello statuto della società (vedasi verbale di assemblea) che prevederebbe la possibilità per il socio di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

A norma dell'art 2479 bis comma 2 cc, salva diversa disposizione statutaria, il socio può farsi rappresentare in assemblea, di modo che correttamente si sostiene che la disciplina relativa alla rappresentanza sia regolata primariamente dall'autonomia statutaria che può limitare la possibilità di delega assembleare.

Nel caso di specie, sebbene  non sia stato munito da  spa di delega scritta per partecipare all'assemblea oggetto di lite, ma di procura con cui la socia ha conferito un potere rappresentativo generale relativamente a tutto quanto attinente l'esercizio dei diritti partecipativi di socia nella  srl e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non solo il diritto di partecipare a tutte le assemblee sociali, con facoltà di voto e di proposta di qualsivoglia deliberazione, ivi compresa quella relativa alla responsabilità degli amministratori, ma anche il diritto di recesso ed il diritto di controllo individuale ex art. 2476 comma 2 cc e sebbene, in riferimento al diritto di partecipazione inerente alla facoltà di voto, la procura abbia attribuito al rappresentante anche il potere di conferire deleghe per la partecipazione alle assemblee nel rispetto delle disposizioni legali e statutarie, deve rilevarsi che pur sempre la norma statutaria rammentata regola la possibilità di rappresentanza al fine di esercitare il diritto di partecipazione e voto



assembleare prevedendo che il potere rappresentativo sia conferito ad altro socio, possibilità che nel concreto sussisteva, vista la facoltà di conferire procura alla stessa ~~C~~ ^A a cui risulta che ~~C~~ fosse riconducibile in forza di patto fiduciario.

A poco rileva il fatto che la procura notarile possa qualificarsi generale e conferita per tutte le future assemblee fino a revoca del potere rappresentativo, posto che la limitazione statutaria, vincolando la socia delegante, avrebbe imposto di conferire la procura medesima ad altro socio, quantomeno in riferimento al diritto di partecipazione assembleare, non essendovi motivi per non applicare i limiti statuari anche all'ipotesi di procura generale.

Consegue che le decisioni di bilancio sono state adottate, da questo punto di vista, in conformità di statuto, dovendosi legittimamente ritenere la socia ~~C~~ assente.

Venendo a considerare l'ultimo profilo di impugnazione, per affermato conflitto di interesse ex art. 2479 *ter* comma 2 cc, della delibera di diniego della proposta azione di responsabilità, va preliminarmente chiarito che l'assemblea dei soci ha negato di dare l'autorizzazione all'esperimento di detta azione sociale sia verso l'amministratore ~~C~~, sia verso il socio di maggioranza ~~C~~, responsabilità quest'ultima proposta dall'attrice ex art. 2476 comma 7 cc, "per avere egli intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti dannosi" imputati all'amministratore medesimo, così affermandosi che detto voto sull'azione di responsabilità non poteva essere espresso dal medesimo ~~C~~.

Preliminarmente, deve rilevarsi che l'art. 2476 cc, regolante nell'ambito delle società a responsabilità limitata l'azione sociale per i danni arrecati dalle condotte gestorie dell'organo amministrativo, prevede unicamente la legittimazione del socio, senza introdurre alcuna disciplina analoga a quella prevista dall'art. 2393 cc, in tema di società per azioni. Tuttavia, si osserva che la condivisibile giurisprudenza maggioritaria, oltre che la maggioritaria dottrina, affermano la legittimazione della società a responsabilità limitata medesima ad esercitare il diritto di ottenere il risarcimento per i danni arrecati al suo patrimonio, ritenendosi che, nel silenzio della legge, debbano trovare applicazioni i principi normativi che in tema il legislatore detta per le società per azioni. In altre parole, deve reputarsi che l'art. 2393 cc sia il paradigma da cui debba trarsi la disciplina dell'azione sociale di responsabilità esercitata direttamente dall'ente.

Consegue che l'azione di responsabilità debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea e che l'argomento dell'autorizzazione all'azione può legittimamente essere sottoposto all'attenzione dell'assemblea medesima nel contesto della discussione relativa all'approvazione del bilancio, anche se non oggetto dell'ordine del giorno per il quale l'assemblea sia stata convocata, ove i fatti gestori dannosi attengano alla competenza dell'esercizio cui il



bilancio si riferisca (art. 2393 commi 1 e 2 cc). Così, deve ritenersi che la delibera di approvazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dell'ufficio dell'amministratore, purché presa con il voto favorevole del quinto del capitale sociale. (art. 2393 comma 5 cc).

Questione particolare è quella di stabilire se detta disciplina debba trovare applicazione anche nel caso in cui l'azione sociale sia esercitabile dalla società verso il socio, a norma dell'art. 2476 comma 7 cc, e cioè se sia necessario che anche detta domanda giudiziale sia preceduta dalla deliberazione assembleare di approvazione e, quindi, se l'azione in questione possa essere discussa in sede di approvazione del bilancio, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di ordine del giorno, ove l'assemblea, come è nel caso di specie, non sia totalitaria. Il citato art. 2476 comma 7 cc prevede testualmente che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, di modo che detta responsabilità solidale, non solo si spiega in ragione del fatto che nelle società a responsabilità limitata la posizione del socio è quella di colui che in ambito societario svolge personalmente attività economica, perdendo di rilievo centrale l'elemento capitalistico della partecipazione, ma è concepibile solo ed esclusivamente come corresponsabilità rispetto a quella gestoria e rispetto a specifici atti amministrativi per i quali il socio abbia contribuito a cagionare il danno con la decisione o autorizzazione di essi.

Il fatto che detta responsabilità sia concepibile esclusivamente in termini concorsuali, spiega il motivo per il quale il legislatore stabilisca che, nel caso, debba applicarsi integralmente la disciplina dell'art. 2476 cc. Conseguente che i soci rispondono nei medesimi termini e secondo le medesime modalità previste per gli amministratori, per cui deve reputarsi ben ammissibile che l'azione relativa alla responsabilità concorrente dei soci possa essere discussa e deliberata in sede di approvazione del bilancio ove è certamente possibile discutere e deliberare l'azione di responsabilità verso l'amministratore.

Ora, la ricostruzione unitaria della responsabilità dell'organo amministrativo e del socio che, autorizzando il compimento di singoli atti gestori e pur non potendosi reputare egli amministratore di fatto, abbia contribuito al compimento di comportamenti dannosi imputabili all'amministratore stesso, non consente di disgiungere formalisticamente detta responsabilità ai fini di valutare la sussistenza del conflitto di interessi che ben può inficiare la delibera assembleare che abbia rigettato la proposta azione di responsabilità con il voto determinante del socio a cui i fatti dannosi inerenti all'esercizio il cui bilancio in approvazione siano imputati. In altre parole, la sussistenza del conflitto di interesse non deve essere valutata in modo disgiunto in riferimento, da un lato, alla proposta azione di responsabilità verso l'amministratore e, dall'altro, in riferimento alla proposta



azione di responsabilità *ex art. 2476* comma 7 cc, escludendo detto conflitto ove il voto del socio determinante riguardi l'azione verso l'amministratore ed ammettendolo ove il voto determinante riguardi l'azione verso il socio medesimo. La sussistenza del conflitto di interesse che inerisce al voto relativo all'azione di responsabilità *ex art. 2476* comma 7 cc non può che sussistere anche in riferimento al voto espresso in riferimento al diniego dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio, posto che dei medesimi fatti dannosi risponderanno verso la società socio e amministratore.

Ovviamente, al fine di escludere ogni abuso circa la possibilità per il socio di minoranza di chiedere l'approvazione dell'azione di responsabilità verso l'amministratore escludendo il socio di maggioranza dal voto, semplicemente prospettando la sua responsabilità concorrente, dovrà essere valutato se la decisione di rigettare la proposta dell'esercizio dell'azione di responsabilità possa arrecare danno alla società, secondo il dettato dell'*art. 2479 ter cc*.

Nel caso di specie, con il voto del socio di maggioranza è stata resa possibile una deliberazione di diniego dell'azione di responsabilità che, altrimenti sarebbe stata adottata con il voto favorevole del proponente, essendo evidente il conflitto di interesse del socio di maggioranza votante il diniego, per quanto già motivato.

Rimane da valutare la ricorrenza del presupposto del possibile pregiudizio per la società scaturente dalla deliberazione oggetto di lite.

I fatti di responsabilità gestoria coimputati al socio di maggioranza sono indicati nella delibera assembleare nell'aver alienato a certa _____ spa le azioni della stessa possedute da (B) srl, senza chiarire come si sarebbe determinato il relativo prezzo, prospettandosi il relativo pregiudizio patrimoniale; nel avere omesso di recuperare il credito di euro 400.000,00.= nei confronti di certa _____ srl, definita in condizioni precarie, ovvero nei confronti del suo fideiussore I _____ gi, a seguito di cessione di una imbarcazione, quando detto incasso sarebbe stato necessario per ripianare il debito bancario, con conseguente maggiore indebitamento verso gli istituti, prospettandosi anche che il socio di maggioranza avrebbe avallato la decisione oggetto di censura per il fatto di avere interessi diretti in _____ srl; nell'aver permesso al socio di maggioranza di utilizzare a scopi personali il parco macchine d'epoca della società, senza richiesta alcuna di corrispettivo, rientrando nell'attività tipica della società quella del commercio, ovvero anche noleggio, di veicoli anche d'epoca (vedasi visura camerale in atti).

Tali condotte, soprattutto quelle riferite al mancato incasso del credito vantato verso _____ srl e verso il socio di maggioranza, sono plausibilmente idonee a costituire fatti di responsabilità gestoria in capo all'amministratore e, in via di concorso, in capo allo stesso socio di maggioranza,



così come possono reputarsi plausibilmente idonee a produrre danno a carico della società, potendosi ravvisare il pregiudizio derivante ad **B** nella decisione adottata di non consentire il ristoro, essendo evidente che, al fine di valutare la ricorrenza del vizio inficiante la validità della deliberazione, appare sufficiente verificare la possibilità di danno da risarcirsi e non la fondatezza dell'azione di responsabilità oggetto di discussione.

Infine, deve escludersi che **A** abbia perduto l'interesse ad impugnare la deliberazione di diniego all'esercizio dell'azione sociale in quanto, come risulta pacificamente in atti, ella avrebbe direttamente esercitato l'azione sociale quale socia legittimata ex art. 2476 cc. In realtà, l'interesse dell'attrice è quello di rimuovere una deliberazione assembleare presa in violazione di legge, interesse che rimane integro anche nell'ipotesi in cui l'azione di responsabilità sia stata concretamente esercitata secondo le modalità dette. L'interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità della deliberazione non può, infatti, essere confuso con l'interesse sotteso all'azione di responsabilità.

Va, dunque, dichiarato l'annullamento della delibera di data 8.5.2013 con cui l'assemblea dei soci di **B** srl ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità verso l'amministratore all'ora in carica e verso il socio di maggioranza l.






Le spese di lite possono essere compensate per la frazione di un mezzo, visto il rigetto dell'impugnazione relativa alle delibere di bilancio, dovendosi condannare parte convenuta a rifondere la residua frazione di spese. Sussistono i presupposti, invece, per compensare integralmente le spese di lite in riferimento alla posizione della terza intervenuta **C** re spa che, come detto, ha svolto unicamente intervento adesivo e che, successivamente alla cessione delle sue quote, non più svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse di **C** re spa ad intervenire nel giudizio;
2. rigetta l'impugnazione proposta dall'attrice **A** avverso le delibere di bilancio adottate dall'assemblea della società convenuta **B** srl in data 8.5.2013;



3. annulla la deliberazione di data 8.5.2013 con cui l'assemblea dei soci di  srl ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità verso l'amministratore all'ora in carica e verso il socio di maggioranza  o;
4. compensa per la frazione di un mezzo le spese di lite tra l'attrice e la società convenuta;
5. condanna la convenuta  r srl a pagare in favore dell'attrice la residua quota di spese di giudizio che si liquidano in euro 480,00.= per esborsi ed euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
6. compensa integralmente le spese di lite tra la terza intervenuta  spa e la convenuta  ir srl.

Venezia, 18 febbraio 2016

Il Presidente

Dr.ssa Manuela Farini

Il Giudice Est.

Dr. Luca Boccuni

